

Milano



Comune
di Milano

**REGOLAMENTO
PER LA GESTIONE DEGLI OGGETTI
RINVENUTI NEL TERRITORIO
DEL COMUNE DI MILANO**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 43 del 12 ottobre 2010
e successive modificazioni ed integrazioni

INDICE

- Articolo 1 Ambito di applicazione ed esclusioni**
- Articolo 2 Consegna degli oggetti da parte di privati**
- Articolo 3 Consegna degli oggetti da parte di pubblici ufficiali ed incaricati di pubblico servizio**
- Articolo 4 Pubblicità del ritrovamento**
- Articolo 5 Custodia degli oggetti consegnati**
- Articolo 6 Restituzione degli oggetti smarriti**
- Articolo 7 Acquisto della proprietà da parte del cittadino ritrovatore**
- Articolo 8 Vendita degli oggetti non ritirati**
- Articolo 9 Gestione dei documenti ritrovati**
- Articolo 10 Accesso ai locali di custodia degli oggetti e informazioni**
- Articolo 11 Entrata in vigore**

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI OGGETTI RINVENUTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MILANO

Art. 1

Ambito di applicazione ed esclusioni

1. Il Comune di Milano gestisce un servizio per la custodia e la restituzione delle cose e dei documenti smarriti sul territorio milanese, ai sensi degli artt. 927 e seguenti del codice civile.
2. Tale servizio persegue gli obiettivi di semplificazione, efficacia ed efficienza, secondo il Sistema di Gestione della Qualità adottato dall'Ente.
3. Il presente Regolamento indica le regole generali per la gestione del servizio, al fine di soddisfare i principi di informazione e di trasparenza per l'accesso e l'erogazione delle attività verso i proprietari, i possessori e i detentori degli oggetti consegnati.
4. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano alle armi, munizioni e agli ordigni esplosivi, alle sostanze pericolose o sospette, agli oggetti che presentano un rischio per l'igiene, alle cose danneggiate o abbandonate, alle targhe, ai veicoli a motore con targa o registrati, ai materiali organici, deperibili o soggetti a scadenza, ai materiali di scarto di qualsiasi natura, ai documenti non riconducibili con chiarezza all'identità del titolare. Nel caso di consegna di detti beni, il Comune interessa le Autorità competenti a trattarli o provvede direttamente alla loro distruzione, previa redazione di apposito verbale.

Art. 2

Consegna degli oggetti da parte di privati

1. Il servizio comunale riceve in custodia gli oggetti ritrovati dai cittadini, qualora non ne sia stata individuata l'appartenenza.
2. Al momento della consegna, provvede sempre all'apertura degli oggetti chiusi, al fine di verificarne il contenuto.
3. Registra, alla presenza del cittadino depositante, la consegna del bene stesso, ne redige un verbale, rilasciandone una copia come ricevuta.
4. Il verbale di consegna contiene la descrizione sommaria dell'oggetto ricevuto, i dati anagrafici del cittadino stesso, nonché la descrizione chiara del luogo e delle circostanze relative al ritrovamento.

Art. 3

Consegna degli oggetti da parte di pubblici ufficiali ed incaricati di pubblico servizio

1. Nel caso che il bene sia consegnato da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, gli operatori comunali procedono come indicato al precedente art. 2, acquisendo copia del rapporto di servizio contenente notizie dettagliate sul bene e sul ritrovamento.
2. I soggetti di cui al presente articolo non hanno alcun titolo né alla richiesta del premio spettante al ritrovatore né all'acquisizione della proprietà dei beni rinvenuti.

Art. 4
Pubblicità del ritrovamento

L'Amministrazione Comunale, oltre alle forme di pubblicità previste in materia, potrà utilizzare altri strumenti ritenuti più efficaci per rendere noto l'elenco degli oggetti ritrovati, fra i quali il sito web.

Art. 5
Custodia degli oggetti consegnati

1. Gli oggetti consegnati al servizio comunale, con esclusione dei documenti di cui al successivo art. 9, rimangono custoditi per la durata di un anno a partire dalla data di decorrenza della pubblicizzazione, di cui al precedente art. 4.
2. Gli oggetti sono custoditi in considerazione della tipologia di bene e dello spazio disponibile.
3. Gli oggetti preziosi e di pregio sono soggetti a stima, a cura di un perito scelto e nominato dall'Amministrazione Comunale. Tale stima costituisce base per la determinazione del prezzo da indicare nell'asta pubblica, nel caso della vendita di cui al successivo art.8, e per la determinazione del premio spettante al ritrovatore.
4. La custodia non comporta, da parte del Comune, alcun obbligo di manutenzione o riparazione di quanto depositato.
5. Per il servizio effettuato, è dovuto, all'atto della restituzione, un corrispettivo secondo le tariffe comunali vigenti in detto periodo. Il corrispettivo è a carico del soggetto che ritira l'oggetto.
6. La Giunta Comunale adotta e adegua le tariffe in base ai seguenti criteri generali:
 - a. definizione di un corrispettivo fisso per l'erogazione del servizio, di uguale valore per tutte le tipologie di oggetti, esclusi i documenti di cui al successivo art. 9, a titolo di rimborso oneri di registrazione e segreteria;
 - b. definizione di un corrispettivo aggiuntivo, a titolo di spese di custodia, commisurato alla durata del deposito.
7. Le tariffe così stabilite sono rivalutate periodicamente secondo gli indici ISTAT, con arrotondamento ai cinquanta centesimi di Euro.

Art. 6
Restituzione degli oggetti smarriti

1. Gli oggetti smarriti sono restituiti al proprietario, al possessore o al detentore, sulla base di presentazione di denuncia di smarrimento o di furto; in assenza di detto documento e in caso di insufficiente descrizione, il servizio comunale, al fine della restituzione, richiede una informazione dettagliata dell'oggetto e delle circostanze della perdita dello stesso.
2. Il proprietario, il possessore o detentore del bene, eccetto che per i documenti di cui all'art. 9, è tenuto a corrispondere a colui che lo ha ritrovato, il premio stabilito per legge, e, al fine di consentirne l'esigibilità, il Comune procede alla comunicazione allo stesso dell'avvenuta restituzione.
3. E' ammesso il ritiro anche da parte di un incaricato, purché munito di un'apposita delega.

Art. 7

Acquisto della proprietà da parte del cittadino ritrovatore

1. Se entro un anno dall'avvenuta pubblicizzazione del ritrovamento, di cui al precedente articolo 4, il titolare non ritira il bene, il cittadino che ha ritrovato l'oggetto può esercitare il diritto ad acquisirne la proprietà entro il termine di 60 giorni consecutivi dalla scadenza, a pena di decadenza.
2. Decorso tale termine, il Comune diviene proprietario dell'oggetto.

Art. 8

Vendita degli oggetti non ritirati

1. Gli oggetti non ritirati sono venduti, a cura dell'Amministrazione Comunale, mediante asta pubblica, secondo le disposizioni in materia di vendita ai pubblici incanti.
2. Per gli oggetti preziosi e di valore si procede all'eventuale aggiornamento della stima già redatta, sempre a cura del perito scelto e nominato dall'Amministrazione Comunale.
3. Gli oggetti non venduti, a discrezione dell'Amministrazione Comunale, possono essere devoluti ad Associazioni o Enti di beneficenza e no-profit oppure distrutti.

Art. 9

Gestione dei documenti ritrovati

1. Tutti i documenti aventi funzione legale di identificazione personale e di riconoscimento ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 445/2000, il cui smarrimento comporta l'obbligo di denuncia da parte del titolare, sono adeguatamente custoditi dall'Amministrazione Comunale, che si attiva tempestivamente con ogni mezzo per la loro restituzione.
2. Nell'ipotesi di ritrovamento di carta d'identità valida, il cui intestatario è residente a Milano, il Comune provvede a trattenerla qualora sia già stato rilasciato un nuovo documento.
3. Se il titolare risiede in altro Comune, il servizio comunale trasmette il documento ritrovato al Sindaco del Comune di residenza.
4. Qualora il documento sia stato rinvenuto all'interno di una borsa, di un portafoglio e simili, il titolare del documento viene invitato a recarsi presso il servizio comunale per ritirare oltre al documento quanto rimasto in deposito: il termine per il ritiro è di giorni 30 per i cittadini residenti a Milano, decorrenti dall'avvenuta informazione, mentre è di giorni 60 per i cittadini residenti in altro Comune, a partire dal ricevimento dell'avviso da parte del Comune di residenza.
5. I documenti emessi dalle Autorità straniere sono recapitati alle rispettive rappresentanze diplomatiche (Consolati o Ambasciate).

Art. 10

Accesso ai locali di custodia degli oggetti e informazioni

1. L'accesso ai locali destinati alla custodia degli oggetti e alle attività ad essa accessorie è ammesso solo previa apposita autorizzazione comunale.

2. Il servizio comunale fornisce informazioni solo sul singolo oggetto custodito e a richiesta del diretto interessato, cioè il legittimo proprietario, possessore, detentore e cittadino depositante.

Art. 11

Entrata in vigore.

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della relativa deliberazione consiliare di approvazione e si applica anche a tutti gli oggetti custoditi alla predetta data. Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni regolamentari in materia.

Glossario

Articolo 927 C.C. - Cose ritrovate

Chi trova una cosa mobile deve restituirla al proprietario e se non lo conosce, consegnarla senza ritardo al sindaco del luogo in cui l'ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento.

Articolo 928 C.C. - Pubblicazione del ritrovamento

Il sindaco rende nota la consegna per mezzo di pubblicazione nell' albo pretorio del comune, da farsi per due domeniche successive e da restare affissa per tre giorni ogni volta.

Articolo 929 C.C. - Acquisto di proprietà della cosa trovata

Trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione senza che si presenti il proprietario, la cosa oppure il suo prezzo, se le circostanze ne hanno richiesto la vendita, appartiene a chi l'ha trovata.

Così il proprietario come il ritrovatore, riprendendo la cosa o ricevendo il suo prezzo, devono pagare le spese occorse.

Articolo 930 C.C. - Premio dovuto al ritrovatore

Il proprietario deve pagare a titolo di premio al ritrovatore, se questi lo richiede, il decimo della somma o del prezzo della cosa ritrovata.

Se tale somma o prezzo eccede le diecimila lire, il premio per il sovrappiù è solo del ventesimo.

Se la cosa non ha valore commerciale, la misura del premio è fissata dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento.

Articolo 931 C.C. - Equiparazione del possessore o detentore al proprietario

Agli effetti delle disposizioni contenute negli artt. 927 e seguenti al proprietario sono equiparati, secondo le circostanze, il possessore e il detentore.

Art 35 D.P.R. n. 445/2000 - Documenti di identità e di riconoscimento

1. In tutti i casi in cui nel presente testo unico viene richiesto un documento di identità, esso può sempre essere sostituito dal documento di riconoscimento equipollente ai sensi del comma 2.

2. Sono equipollenti alla carta di identità il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato.